



**PROVINCIA**  
**di GROSSETO**

*Area Pianificazione e Gestione del Territorio*  
*Servizio Pianificazione Territoriale*  
*Piazza Martiri d'Istia n.1, 58100 Grosseto*  
*PEC: provincia.grosseto@postacert.toscana.it*

Strumenti e atti n. 041/2016

Oggetto: Comune di Sorano – D.C.C. n.32 del 02/08/2018 - Adozione Piano Operativo con contestuale variante al Piano Strutturale – Osservazioni e contributi.

Al Comune di Sorano  
Servizi Tecnici e Urbanistici

e, p.c. Alla Regione Toscana  
Direzione Urbanistica e Politiche Abitative  
Settore Pianificazione del Territorio

In riferimento alla delibera di cui all'oggetto, trasmessa con nota prot. n.6665 del 22/08/2018 (assunta al protocollo della Provincia n.20699 del 22/08/2018) ed alla relativa documentazione, ai sensi dell'art.19 della L.R.T. n.65/2014 e dell'art.25 della L.R.T. n.10/2010, si presentano le osservazioni ed i contributi di seguito riportati.

## **PIANO OPERATIVO**

### **Norme di Attuazione**

#### **Articolo 1.12. Relazioni con i piani e i programmi di settore (aree di Protezione civile)**

La norma tiene a riferimento i contenuti del vigente Piano Intercomunale di Protezione Civile, quest'ultimo schematicamente descritto nel paragrafo B.7.3 del rapporto ambientale di VAS con elencazione delle aree di ammassamento e di attesa.

Per le finalità di prevenzione e riduzione dei rischi, anche attraverso il miglioramento della capacità di reazione del sistema di protezione civile agli eventi calamitosi (rif. all'art.4, comma 1, lettera B della Lrt 67/2003 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività"), si segnala che la Provincia con DCP n12/2001 approvò il "Piano Provinciale di Previsione delle Aree Attrezzate Multifunzionali e per l'Emergenza di Protezione Civile" che riguardava anche il territorio del comune di Sorano. Tra le aree allora individuate ne risulta una in loc. Pratolungo e una in loc. Vigna Murata ad Est dell'insediamento di Sovana che, seppure non inserite nel Piano Intercomunale di Protezione Civile, comunque possono costituire un utile riferimento per le attività in fase emergenziale.

#### **Articolo 1.5. Modalità di attuazione**

##### Comma 6.2

In merito alle indicazioni contenute nella norma comunale relativamente al programma aziendale, si ricorda che oltre alle disposizioni della L.R.T. n.65/2014, sono da tenere a riferimento i contenuti del "Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.", emanato con D.P.G.R. n.63/R del 25 agosto 2016.

#### **Articolo 1.7. Parametri e misure di qualificazione ambientale**

##### Comma 3.6. Inquinamento elettromagnetico e luminoso

Si fa presente che l'art.9, c.8 delle Norme del P.T.C., per la redazione dei Piani Comunali della Pubblica Illuminazione, fermo restando il rispetto delle linee guida contenute nel Piano Regionale di Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso di cui alla L.R. n. 37/2000, fornisce le indicazioni di seguito specificate:

- *Nel territorio aperto, come definito al precedente art. 5, c. 5 delle presenti Norme: contenere (anche mediante l'utilizzo di schermature) l'illuminazione di svincoli, incroci, parcheggi, aree di sosta e insediamenti sparsi, privilegiando sistemi di luce radente (con sostegni di altezza limitata) nei campeggi e nelle zone di servizio alle aree multifunzionali ed evitando l'illuminazione stradale nelle aree boscate, negli A.R.P.A. e negli istituti faunistici e naturalistici; favorire la tutela degli osservatori astronomici con*



---

*adeguate fasce di rispetto (L.R. 37/2000), tutelando comunque la visione del cielo e la percezione del paesaggio notturno.*

- *Nell'ambito degli insediamenti densi (di cui al successivo art. 17): privilegiare i corpi illuminanti schermati verso l'alto; adottare per l'illuminazione dei centri antichi e dei complessi monumentali tecnologie adeguate al contesto (sistemi automatici di controllo dell'illuminazione, circuiti di "mezza notte" etc.); privilegiare sistemi di luce radente (con sostegni di altezza limitata) nelle aree a prevalente destinazione produttiva, commerciale e sportiva; favorire le linee elettriche interrate nelle aree insediate o insediabili.*

Lo stesso art.9, al c.9, al fine di contenere gli impatti delle reti infrastrutturali sull'atmosfera, prevede di applicare i seguenti indirizzi:

- *localizzare impianti e reti elettriche, di illuminazione e di telecomunicazione in modo da perseguire prioritariamente l'utilizzazione delle strutture esistenti e la loro razionalizzazione mediante accorpamento;*
- *indirizzare gli sviluppi insediativi in modo da evitarne l'esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici delle linee elettriche e dei sistemi di telecomunicazione aerei esistenti.*

Pertanto si ritiene opportuno integrare la norma fornendo le ulteriori specificazioni, laddove carenti, secondo i suddetti contenuti del P.T.C.

### **Titolo I – Tutela dell'integrità fisica del territorio**

### **Titolo II - Fattibilità delle previsioni urbanistiche**

In riferimento al Titolo I e II delle norme di P.O. si segnala quanto segue:

Con Legge della Regione Toscana del 24 luglio 2018, n. 41 sono state approvate le “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua” in relazione alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In considerazione dell'imminente entrata in vigore di tali disposizioni e della contestuale abrogazione della Lrt n.21/2012, si suggerisce di aggiornare i riferimenti normativi contenuti nell'articolo in argomento e di valutare, sentita la competente struttura regionale del Genio Civile, un eventuale adeguamento delle elaborazioni delle valutazioni e delle mappe di fattibilità.

#### **Articolo 3.1.1 Sistema geomorfologico.**

Segnaliamo che la disposizione contenuta al punto 3.2 dell'articolo in argomento che “..vieta gli interventi che, sui fianchi della montagna e sui ripiani tufacei, comportano evidenti discontinuità morfologiche e paesaggistiche, con impatti rilevanti sulla funzionalità ambientale e sulla qualità visuale dell'area interessata, quali nuove cave, miniere a cielo aperto e, se estese su superfici superiori a un ettaro, discariche...”, appare in contrasto rispetto alle previsioni di trasformazione territoriale per le attività estrattive già assentite e contenute nel vigente P.A.E.R.P., come recepite nel P.O. stesso.

Per quanto sopra indicato si ritiene opportuno un adeguamento della norma che faccia salve le previsioni sopra ricordate del P.A.E.R.P..

#### **Articolo 3.1.2. Sistema idrografico e idrogeologico.**

Il punto 6 dell'articolo riguarda i “Bacini di raccolta delle acque superficiali”, non contiene precise previsioni di realizzazione di bacini artificiali ma ne ammette la realizzazione in linea generale. La disposizione del PO non tiene conto dei criteri definiti nella scheda 3D “criteri per il trasporto solido” del PTC pertanto si ritiene che l'atto comunale debba richiamare, quale utile riferimento preferenziale, tali criteri.

#### **Articolo 3.1.3. Boschi.**

L'articolo ha un'impostazione che nel suo complesso è da ritenersi coerente con le disposizioni del PTC, ciò nonostante il punto 2.7 dello stesso articolo ammette nei boschi alcune attività ed interventi tra cui quelli alle lettere G – M – N ovvero:

- g) interventi di captazione idrica e realizzazione di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico;
- m) realizzazione di linee elettriche e telefoniche, che potranno, se non altrimenti ubicabili, essere realizzate anche fuori terra a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali;



n) realizzazione di impianti di teletrasmissione e di stazioni radio base per la telefonia mobile, in conformità allo specifico piano di settore, di cui all'articolo ..., che assicuri la minimizzazione degli impatti ambientali e visuali. La norma quindi ammette la realizzazione di nuove infrastrutture all'interno delle aree boscate diversamente dagli indirizzi e criteri forniti al combinato disposto art. 16, c.5 delle norme e scheda 7A, punto 3 del vigente PTC che chiede invece di "evitare" la realizzazione di nuove infrastrutture, salvo l'impossibilità di utilizzare, ammodernare o potenziare infrastrutture esistenti.

Si ritiene pertanto, al fine di perseguire la migliore coerenza con il vigente PTC, che i contenuti del punto 2.7 dell'articolo 3.1.3. delle norme del Piano Operativo siano da adeguare ai criteri di tutela del bosco del PTC in precedenza ricordati.

#### **Articolo 3.1.4. Geositi, aree calanchive, grotte**

La norma dispone divieti per gli interventi di nuove volumetrie...trasformazioni geomorfologiche ecc... per tutte le tipologie di geosito. Così come strutturata la norma potrebbe risultare penalizzante nel caso del geosito dei "calanchi di San Giovanni" la cui estensione si aggira intorno ai 5,6 kmq.

Per quanto sopra e soprattutto in ragione dell'estensione areale del geosito, in questo caso sarebbe opportuno che la norma del PO, all'interno di tale geosito, tenga eventualmente in considerazione fare salvi alcuni interventi (ad esempio quelli connessi all'edilizia rurale purché realizzati nelle logica di minimizzare il consumo di suolo e dell'accorpamento dei fabbricati).

Infine si evidenzia che con Deliberazione del Consiglio Regionale 26 Marzo 2014, n. 26 è stato istituito un Geotopo di Interesse regionale (G.I.R.) denominato "Le Vie Cave". Il tracciato del G.I.R. delle "Vie Cave", corrisponde a quello rappresentato nel quadro conoscitivo del PS comunale ed è sottoposta a disposizioni di tutela di cui all'art.3.1.6 "patrimonio archeologico" del P.O.. In ogni caso si ritiene opportuno segnalare al Comune che l'istituzione del G.I.R. in argomento determina anche i vincoli di tutela di cui all'art. 117, c.3 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale" (tra cui le valutazioni di incidenza in caso di trasformazioni territoriali che interessino il geosito).

#### **Articolo 3.1.7. Edifici di valore architettonico, paesaggistico e/o storico-culturale**

##### Comma 1.4

La norma comunale prende in considerazione due diverse categorie di conservazione, alle quali riferisce differenti categorie di intervento: edifici *fondativi* dell'identità storico-culturale (restauro e risanamento conservativo) ed edifici *rappresentativi* dell'identità storico-culturale (ristrutturazione edilizia conservativa RE1).

Si fa presente che la Scheda 9 A del P.T.C., relativa ai criteri per lo sviluppo delle attività agricole, al c.6 prevede ulteriori definizioni:

*" (...) Per gli edifici di pregio storico-architettonico segnalati dagli S.P.T. o nelle carte del S.I.T.P. sul vincolo paesaggistico, o notificati e vincolati, o comunque antecedenti al 1915 e con caratteristiche architettoniche originarie ancora integre, sarà opportuno inibire le opere di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia suscettibili di recare alterazione alle caratteristiche architettoniche suddette; per tutti gli altri interventi ammessi, saranno definite regole per l'utilizzo di tecniche e materiali tradizionali, il rispetto dei caratteri architettonici originari, le sistemazioni ambientali, la realizzazione con modalità di mimetismo e di schermatura di impianti tecnologici. (...) "*

Pertanto si ritiene opportuno integrare la norma, laddove necessario, in coerenza con i suddetti criteri del P.T.C..

#### **Articolo 3.1.8. Componenti minori dell'identità storico-culturale**

Si ricorda che la Scheda 9 A del P.T.C., al c.7, inerente gli annessi agricoli, prevede di favorire il recupero e il mantenimento delle strutture aziendali di valore culturale minore (forni, mulini, porcilaie, carraie, pollai etc.).

Si ritiene quindi opportuno che nella definizione della norma sia tenuto conto delle suddette indicazioni.

##### Comma 2.2

Si fa presente che non risulta chiaro il riferimento per gli interventi previsti ai piani strutturali (PS).



---

**Articolo 3.1.10. Viabilità minore - Articolo 3.1.11. Strade panoramiche**

In linea generale si fa presente che il P.T.C. nella scheda 12 A, relativa alle infrastrutture viarie, comprende le cosiddette "Infrastrutture di valore" (vedi anche TAB.4 stessa scheda). Si evidenziano quelle che interessano il territorio comunale di Sorano:

"H.STRADE PARCO.

*Queste strade, che collegano i parchi della Provincia di Grosseto potranno essere trasformate in strade parco, cioè dotate di aree di sosta, attrezzate nell'area a bordo carreggiata nei punti di belvedere e con piantumazioni arboree lungo strada." Tra queste è annoverata: "Strada PARCO del TUFO. I punti focali sono costituiti dai centri storici di Pitigliano, Sorano, Sovana, le aree archeologiche del PARCO DEL TUFO, Castell'Ottieri, Roccaccia di Montevitozzo, Castello di Montorio."*

"I.STRADE DI VALORE PAESAGGISTICO

*Queste strade si distinguono per il valore paesaggistico intrinseco della strada vuoi per la dotazione di arredo arboreo di particolare pregio a bordo carreggiata che per il tipo di percorso inserito in un contesto di grande pregio." Tra queste è compresa: "S.P. 22 SOVANA"*

"J. STRADE PANORAMICHE E PUNTI DI BELVEDERE

*Queste strade si distinguono sia per il valore paesaggistico dei territori attraversati che per il tipo di percorso che presenta, a bordo carreggiata, dei punti di belvedere di grande suggestione." Tra queste è compresa: "S.P. 99 Montevitozzo - S.P. 22 Sovana verso Catabbiaccio"*

Inoltre, sempre la Scheda 12 A del P.T.C., prevede che:

*"Le indicazioni di cui all'art. 33 c. 5 delle Norme del PTC per la fascia di rispetto visuale delle strade, saranno applicate anche:*

- strada SR 74 tratto Pitigliano-Sorano
- strada provinciale per Sorano tratto con visuale del centro storico di Sorano
- viabilità poderalo con visuale sul centro storico di Sovana
- viale di accesso a Montorio"

Pertanto si ritiene opportuno che nella definizione della norma comunale sia identificata espressamente la strada di riferimento, tenuto conto dei suddetti contenuti del P.T.C., predisponendo un apposito elenco.

**Articolo 4.1.3. Territorio urbanizzato**

Il riferimento all'art.224 della L.R.T. n.65/2014, deve invece contemplare il corretto rinvio all'art.4 della medesima legge regionale, così come riportato nella relazione illustrativa al punto 3.

**Articolo 4.2.4. Strutture turistico-ricettive**

La norma comunale prevede anche nel territorio rurale la realizzazione di strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione come definite dalla L.R.T. n.86/2016 (affittacamere e bed&breakfast, case e appartamenti per vacanza, residenze d'epoca).

Anche in considerazione di quanto successivamente previsto dalle presenti norme di P.O. (vedi articolo 4.3.2, comma 2.4), si fa presente che la Scheda 10F del P.T.C., al c.2, prevede che nel territorio rurale sia da evitare la realizzazione di strutture extralberghiere con caratteristiche di civile abitazione, privilegiando le strutture di tipo alberghiero.

Pertanto la norma occorre sia da adeguare ai suddetti criteri del P.T.C..

Strutture turistico-ricettive con la tipologia dell'albergo diffuso – comma 6.3

Si ritiene utile segnalare che, secondo la vigente normativa regionale, la capacità ricettiva minima degli alberghi diffusi è di dodici posti letto complessivi (vedi c.3, art.22 L.R.T. n.86/2016).



---

## **Capo II: “Territorio rurale”**

Come questione di carattere generale, si ritiene opportuno ricordare che la disciplina del piano strutturale coordinato all'art. 65 “Disposizioni per il Regolamento Urbanistico: indirizzi per la disciplina del territorio rurale”, c.1 prevede: *“In recepimento di quanto contenuto nelle Norme del P.T.C. approvato con Del. C.P. n.20 dell'11/06/2010 il territorio del comune di Sorano viene identificato come Territorio ad Elevato Rischio di Abbandono (T.E.R.A.), rinviando agli artt.22,23,24 delle Norme del P.T.C. e relative Schede gli interventi ammissibili nel territorio rurale:”*

Anche il successivo art.66 “Disposizioni per il Regolamento Urbanistico: indirizzi per il corretto inserimento degli interventi nel contesto rurale” contiene disposizioni sul P.T.C.; infatti al c.1 prevede: *“Il Regolamento Urbanistico, a ulteriore specificazione di quanto contenuto negli articoli relativi a ciascun sub-sistema e nel rispetto dei criteri insediativi contenuti nelle Norme per il territorio aperto del vigente P.T.C., dovrà stabilire le regole per il corretto inserimento paesaggistico degli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio rurale nel rispetto della maglia insediativa territoriale esistente (...)”*

Quindi, anche per quanto previsto dallo stesso piano strutturale (in conformità del quale il piano operativo disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale) le previsioni che riguardano il territorio rurale sono da definire in coerenza con i contenuti del P.T.C. Si può ritenere che anche se non espressamente e completamente riportati nelle norme del piano operativo i criteri del P.T.C., in forza delle suddette disposizioni del piano strutturale, sono da ritenersi fatti propri dalla disciplina comunale.

### **Articolo 4.3.1. Disposizioni generali**

Si fa presente che l'art.23 “Lo sviluppo del territorio rurale” delle Norme del P.T.C., al c.4 prevede, tra gli altri, di applicare il seguente indirizzo: *“non consentire usi del territorio non appropriati quali depositi - occasionali e/o permanenti - di materiali vari non attinenti all'attività agricola (rifiuti, rottamazioni, materiali edili etc.), in modo da mantenere la qualità e le caratteristiche del territorio rurale.”*

Pertanto si ritiene opportuno integrare la norma in tal senso.

Si ritiene inoltre opportuno integrare la norma prevedendo i rapporti tra superfici fondiarie ed edifici utilizzati per l'attività agricola, in coerenza con quanto previsto dal c.5 della Scheda 9 A del P.T.C.

### Comma 4 Unità colturale (UC)

Nella norma comunale non sono state individuate le superficie fondiarie minime da mantenere in produzione per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli. Pertanto si ritiene opportuno che la norma sia integrata in tal senso, tenendo a riferimento gli indici individuati dall'art.23, c.11 delle Norme del P.T.C..

Si ricorda che, secondo lo stesso art.23, c.11 delle Norme del P.T.C., gli indici relativi alle colture ortoflorovivaistiche specializzate possono essere utilizzati solo se riferiti a superfici fondiarie ricadenti in appositi ambiti individuati nello strumento urbanistico per lo svolgimento di tali attività, secondo le reali vocazioni agronomiche e ambientali (questo in quanto non sembra che il P.S. o il P.O. abbiano individuato tali ambiti).

### Comma 5 - Funzioni consentite

Si ritiene opportuna una integrazione volta a specificare che comunque le funzioni ammissibili sono da ritenersi compatibili se legate alla tipicità dei luoghi e tali da garantire la conservazione degli assetti caratteristici del territorio rurale, in coerenza con i principi generali del P.T.C. (articoli 22 e 23 delle Norme).

Si ricorda, peraltro, quanto previsto dal c.1 dell'art.68 “Qualità del territorio rurale” della L.R.T. n.65/2014: *“I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, assicurano, ciascuno per la propria competenza, attraverso gli atti di governo del territorio e l'integrazione delle diverse politiche, la qualità del territorio rurale.”*

### Comma 6.1

La norma comunale prevede che il Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (Programma aziendale) è lo strumento presentato dall'imprenditore agricolo professionale.

Si fa presente che la L.R.T. n.65/2014 distingue il soggetto avente titolo alla presentazione del programma aziendale, in relazione alla tipologia dei nuovi edifici rurali da costruire, è cioè:



- 
- la costruzione/realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo è subordinata all'approvazione da parte del comune del programma aziendale presentato dall'imprenditore agricolo a titolo professionale (art.73, c.2 L.R.T. n.65/2014 e art.4 Regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R)
  - la costruzione di nuovi annessi agricoli è soggetta all'approvazione da parte del comune del programma aziendale, presentato dall'imprenditore agricolo (art.73, c.4 L.R.T. n.65/2014)
- Pertanto si fa presente l'opportunità di allineare la norma alle suddette disposizioni regionali.

#### Comma 6.4

La norma comunale prevede, tra i vari casi, che ai sensi delle vigenti norme regionali il Programma aziendale assume, altresì, valore di PA allorché preveda interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti la perdita della destinazione d'uso agricola.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall'art.64, c.8 della L.R.T. n.65/204 *“Sono soggette al previo parere della conferenza di copianificazione le previsioni di trasformazione relative ad interventi di ristrutturazione urbanistica che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.”*

Pertanto si fa presente l'opportunità di valutare una precisazione in tal senso.

#### Comma 6.6 lett.a) e lett.c)

Si fa presente che le addizioni volumetriche da eseguire una sola volta e i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume legittimamente esistente, sono riservati all'imprenditore agricolo professionale secondo quanto previsto dall'art.71. c.1 bis e c.2. della L.R.T. n.65/2014. Pertanto si ritiene opportuna una precisazione nella norma comunale, secondo le suddette disposizioni regionali.

#### Comma 7 - Aree di pertinenza “edilizia” e aree di pertinenza “agricola”

In linea generale si ricorda che l'art.23, c.12 delle Norme del P.T.C. prevede:

*“Qualora la possibilità di modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici sia condizionata alla sistemazione ambientale delle aree di pertinenza – ai sensi dell'art. 45, c. 2 della L.R. 1/05 –, la realizzazione degli interventi seguirà i criteri riportati nella Scheda 9. Di regola la superficie dell'area di pertinenza da sottoporre a sistemazione ambientale sarà almeno pari o superiore a quella necessaria per la costruzione di nuove abitazioni rurali ai sensi del precedente c. 11.Nei T.E.R.A. detta superficie è ridotta della metà. In difetto di tale pertinenza si applicano le disposizioni dell'art.45, cc. 2 e 3 della L.R. 1/2005.”*

Pertanto si ritiene opportuno integrare la norma secondo le suddette disposizioni del P.T.C., ovviamente rapportandosi alla vigente legge regionale (L.R.T. n.65/2014)

#### Comma 7.3

La norma comunale, tra le altre cose, prevede la possibilità di realizzare nelle aree di pertinenza edilizia “una piscina, un campo da tennis e/o altra attrezzatura sportiva”.

Si fa presente che l'art.23, c.9 delle Norme del P.T.C. prevede di realizzare le strutture pertinenziali per il tempo libero (campi da tennis, piscine etc.), tenendo conto dei seguenti criteri:

- ubicazione nelle pertinenze dei fabbricati;
- definizione di accorgimenti (collocazione di siepi e alberature, scelta di aree non percepibili alla visuale) efficaci per contenere l'impatto paesaggistico;
- prevedere forme e materiali adeguati al contesto paesistico-ambientale, evitando elementi standardizzati;
- dimostrazione di fattiva realizzazione in riferimento alla compatibilità con il sistema ambientale (bilancio idrico, cuneo salino etc.).

Pertanto si ritiene opportuno integrare la norma secondo i suddetti criteri del P.T.C..

#### Comma 8.2

Si ritiene opportuno che la norma disciplini in generale tutte le tipologie di recinzioni (vista la valenza riconosciuta al territorio rurale), anziché affidare al R.E. la loro definizione, per alcune casistiche. Si ritiene comunque opportuno che la disciplina comunale sia orientata verso soluzioni finalizzate ad ottenere un adeguato inserimento territoriale delle opere, garantendo il mantenimento dei caratteri identitari del territorio rurale interessato, secondo i principi generali contenuti negli articoli 22 e 23 delle Norme del P.T.C..



### **Articolo 4.3.2. Costruzioni esistenti**

#### Comma 1 Interventi di trasformazione edilizia

La norma comunale disciplina gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ma non contiene distinzioni secondo la destinazione d'uso dello stesso (agricola o non agricola).

Si ricorda che la L.R.T. n.65/2014 contiene disposizioni differenziate sul patrimonio edilizio esistente. Infatti:

- l'art.71 disciplina gli *“Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale”*;
- L'art.72 disciplina gli *“Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale”*;
- l'Art. 79 disciplina gli *“Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola”*.

Pertanto si ritiene opportuno che la norma comunale sia da definire in coerenza con le suddette disposizioni regionali.

#### Comma 1.2

In merito alle strutture pertinenziali per il tempo libero (campi da tennis, piscine etc.), si rimanda a quanto precedentemente evidenziato relativamente al comma 7.3 dell'articolo 4.3.1 delle presenti N.T.A..

#### Comma 2.2

Al fine di una maggiore chiarezza della norma, si ritiene opportuno fare presente che il caso in questione (trasformazione di residenza agricola in struttura produttiva agricola) non si configura come cambio di destinazione d'uso, bensì come un diverso utilizzo di volumetrie che hanno e che mantengono la destinazione d'uso agricola.

#### Comma 2.4

La norma comunale consente il mutamento della destinazione d'uso agricola di edifici esistenti, in favore di residenze e strutture turistico-ricettive non agricole.

Per quanto riguarda il mutamento della destinazione d'uso agricola del patrimonio edilizio esistente verso la funzione residenziale, si fa presente che l'art.23 delle Norme del P.T.C. (commi 7 e 8) prevede quanto segue:

- *contenere la realizzazione di nuove unità abitative, (...), derivanti dal recupero, previa modifica della destinazione d'uso agricola, delle strutture prefabbricate non più utilizzate dall'azienda agricola, secondo il dimensionamento definito dal P.S.;*

Inoltre, relativamente al mutamento della destinazione d'uso agricola del patrimonio edilizio esistente verso la funzione Turistico ricettiva, si fa presente che l'art.23 delle Norme del P.T.C. ai commi 7 e 8 prevede quanto segue:

*“consentire il riuso di edifici esistenti per attività integrative economiche (purché coerenti con il contesto rurale e le caratteristiche storico-culturali e tradizionali dei luoghi), secondo il dimensionamento definito dal P.S.;*”

Altresì, per la funzione turistico ricettiva, sono da tenere in considerazione i seguenti indirizzi della Scheda 10F del P.T.C.:

*“2. Nel territorio rurale:*

- *si eviterà la realizzazione di strutture extralberghiere con caratteristiche di civile abitazione privilegiando le strutture di tipo alberghiero;*

*3. Nel caso più specifico del turismo rurale, oltre a quanto previsto dall'art. 23, delle i Norme e dei contenuti del P.I.T. in merito alle direttive e prescrizioni per il patrimonio collinare, si provvederà a:*

- *delineare lo sviluppo del settore articolandolo in relazione a tre distinte modalità: poli del turismo rurale, alberghi di campagna e ricettività diffusa;*
- *considerare, per i poli del turismo rurale, le localizzazioni proposte dal presente P.T.C. nella Tavola 4 – Insediamenti e infrastrutture, all'occorrenza integrandole con ulteriori siti in corrispondenza di complessi storico-documentali o altre opportunità di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale;*



- (...)

- *assicurare la realizzazione di strutture alberghiere solo a integrazione dell'attività agricola, riferita a precisi impegni di mantenimento dell'azienda e del paesaggio rurale; (...)*

Pertanto si ritiene opportuno integrare la norma, in coerenza con tutti i suddetti indirizzi del P.T.C..

### **Articolo 4.3.3. Nuove costruzioni**

#### **Comma 2 - Disposizioni comuni**

In linea generale per gli interventi di nuova edificazione, si fa presente che l'art.23, c.9 delle Norme del P.T.C. al fine di ottimizzare la contestualizzazione degli interventi, prevede di applicare, tra gli altri, i seguenti criteri:

- *ubicare gli interventi in corrispondenza dei nuclei poderali, ove presenti, o, in assenza di questi, degli edifici più significativi disponendo e configurando i manufatti in modo da conseguire aggregazioni significative, secondo modelli a corte; in assenza di preesistenze edilizie garantire comunque il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio provinciale. Da tali criteri sono fatte salve le misure igienico-sanitarie e funzionali per annessi dedicati all'allevamento di bestiame ed eventuali esigenze di tutela del patrimonio storico o paesaggistico;*
- *nel caso il riuso di edifici esistenti comporti il trasferimento delle volumetrie in altro sito, tali volumetrie saranno ricostruite in corrispondenza di nuclei poderali esistenti;*
- *adottare tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive dell'intorno e del più ampio contesto ambientale; in caso di progetti con caratteristiche formali significative e/o utilizzo di tecnologie innovative, l'applicazione dei suddetti criteri sarà rapportata alla specialità dell'intervento in relazione all'ambito interessato;*
- *sviluppare la configurazione insediativa e il disegno della rete scolante in coerenza col sistema delle acque superficiali e sotterranee e in modo da ottimizzare le prestazioni in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico;*
- *contenere la volumetria fuori terra delle cantine e altre grandi strutture; (...)*
- *riferire i frazionamenti parziali di proprietà a modalità di suddivisione dei fondi che consentano di realizzare future nuove edificazioni in aggregato alle preesistenti e/o in coerenza con la maglia poderale preesistente;*

Pertanto, considerato che la norma comunale contiene solo in parte tali criteri del P.T.C., si ritiene opportuna una sua integrazione .

#### **Residenze agricole - Comma 2.3**

Si fa presente che secondo l'art.23, c.11 delle Norme del P.T.C., qualora vengano realizzate nuove abitazioni agricole (sia di nuova costruzione, sia mediante riuso di annessi agricoli), la superficie minima aziendale sarà equiparata alla superficie aziendale prevalente dell'area di riferimento, comunque nel rispetto di quanto previsto al comma 4, primo alinea dello stesso art.23.

Pertanto si ritiene opportuno integrare la norma individuando la suddetta superficie aziendale minima necessaria per la realizzazione di nuove abitazioni agricole, secondo gli indirizzi del P.T.C..

Inoltre, in merito alle strutture pertinenziali per il tempo libero (campi da tennis, piscine etc.), si rimanda a quanto precedentemente evidenziato relativamente al comma 7.3 dell'articolo 4.3.1 delle presenti N.T.A..

#### **Comma 4 Annessi agricoli per aziende minime**

#### **Comma 5 Manufatti aziendali leggeri e temporanei**

#### **Comma 6 Manufatti aziendali con modifica permanente del suolo**

Si fa presente quanto segue quale considerazione generale.

Come è noto, questa Provincia con Decreto Presidenziale n.49 del 19/05/2015, ha avviato il procedimento di formazione della "Variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento 2010: modifiche all'art.23, c.4 delle Norme", non ancora definita in quanto nel corso dell'anno 2017 si è iniziato un percorso di adeguamento/conformazione del P.T.C. 2010 alla L.R.T. n.65/2014 ed al P.I.T. regionale, costituendo un Ufficio Unico di Piano con tutti i Comuni.





Premesso quanto sopra, ad oggi - in attesa della compiuta definizione di tale modifica al P.T.C. 2010, per la realizzazione degli annessi in questione - è ancora vigente la dimensione dell'unità minima aziendale non inferiore a 3 ha, secondo gli indirizzi attualmente previsti dal P.T.C. medesimo (art.23, c.4 delle Norme).

A tale proposito si ricorda che la disciplina del piano strutturale coordinato all'art. 65 "Disposizioni per il Regolamento Urbanistico: indirizzi per la disciplina del territorio rurale" prevede:

*"2. Oltre a quanto stabilito dalle Regole d'uso di cui all'art 36 c. 1-2-4-5-6, ai fini della gestione urbanistica ed edilizia degli interventi nel territorio rurale, laddove ammessi nella disciplina statuaria dei sub-sistemi 6-7-8-9, il Regolamento Urbanistico (ora leggesi piano operativo) dovrà:*

*(...)*

*- individuare, la dimensione dell'unità minima aziendale nell'intervallo compreso fra 3 ha e 10 ha (fatte salve le aziende che svolgono attività ortoflorovivaistiche negli ambiti appositamente individuati dalla disciplina urbanistica comunale), nel rispetto della superficie aziendale tradizionalmente consolidata nella zona e differenziandola in relazione a: destinazione esclusiva o prevalente; ambiti T.E.T.I. e T.E.R.A.; monte-ore lavorativo articolato per usi del suolo. Alle porzioni fondiariae che risultino inferiori a tali minimi aziendali si applicheranno le disposizioni dell'art. 24 delle Norme di P.T.C. approvato; (...)"*

#### Comma 6 Manufatti aziendali con modifica permanente del suolo

Oltre a quanto precisato in precedenza, come considerazione generale circa le superfici territoriali del P.T.C., si fa presente che il P.T.C. medesimo all'art.23, c.10 delle Norme, per quanto riguarda gli impianti permanenti di serre indica: *"prevedere criteri insediativi e modalità di aggregazione appositamente specificati in coerenza con il precedente c. 9 del presente articolo; inoltre, se previsti da aziende agricole prive di un nucleo poderale esistente, essere compresi nelle aree riservate dal P.S. alle colture ortoflorovivaistiche specializzate."*

Pertanto si ritengono opportune delle precisazioni nella norma, in coerenza con i suddetti indirizzi del P.T.C..

#### **Articolo 4.3.4. Nuclei rurali**

Si ricorda quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art.7 "Disciplina delle trasformazioni dei nuclei rurali" del D.P.G.R. 5 luglio 2017, n. 32/R, circa gli eventuali interventi di trasformazione e ampliamento dei nuclei rurali, da integrare.

#### Comma 3 - Mutamento delle destinazioni d'uso

Come già detto in precedenza, si ritiene opportuna una integrazione volta a specificare che comunque le funzioni ammissibili sono da ritenersi compatibili se legate alla tipicità dei luoghi e tali da garantire la conservazione degli assetti caratteristici del territorio rurale, in coerenza con i principi generali del P.T.C. (articoli 22 e 23 delle Norme).

Si ricorda, peraltro, quanto previsto dal c.1 dell'art.68 "Qualità del territorio rurale" della L.R.T. n.65/2014: *"I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, assicurano, ciascuno per la propria competenza, attraverso gli atti di governo del territorio e l'integrazione delle diverse politiche, la qualità del territorio rurale."*

#### **Articolo 4.4.1. Disposizioni generali**

##### Comma 2 - Mutamento delle destinazioni d'uso

La norma comunale prevede che nelle aree a prevalente carattere insediativo del territorio rurale sono consentiti prioritariamente, nelle forme di legge, i mutamenti delle destinazioni d'uso in favore delle funzioni atte a valorizzare il patrimonio territoriale, quali funzioni culturali, scientifiche, didattiche, divulgative, di servizio, ricettive, di ristoro, di commercio al dettaglio. Consente altresì, nelle forme di legge, mutamenti delle destinazioni d'uso in favore di altre funzioni, con l'eccezione delle medie e grandi strutture di vendita.

Anche in questo caso, si ritiene opportuna una integrazione volta a specificare che comunque le funzioni ammissibili sono da ritenersi compatibili se legate alla tipicità dei luoghi e tali da garantire la conservazione degli assetti caratteristici del territorio rurale, in coerenza con i principi generali del P.T.C. (articoli 22 e 23 delle Norme).

Si ricorda, peraltro, quanto previsto dal c.1 dell'art.68 "Qualità del territorio rurale" della L.R.T. n.65/2014: *"I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, assicurano, ciascuno per la propria competenza, attraverso gli atti di governo del territorio e l'integrazione delle diverse politiche, la qualità del territorio rurale."*



(trattandosi di una norma di carattere generale e quindi riferibile a tutti gli articoli della “Sezione B” quanto sopra evidenziato è da riferire, se del caso, anche ai successivi articoli interessati).

#### **Articolo 4.4.4 Aree di cava**

L'articolo contiene dettagli normativi per le aree destinate a cava dichiarando che le attività estrattive si conformano alla disciplina generale di cui all'articolo 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E.R.P., così come integrata dallo stesso articolo. Le integrazioni allo stesso articolo non riguardano tutte le argomentazioni che la norma del P.A.E.R.P. richiede ai Comuni di sviluppare ed articolare in relazione ad ogni singolo contesto estrattivo (ad esempio non sono regolamentate le modalità di escavazione nelle aree collinari, le sequenze temporali di escavazione e relativo ripristino).

Si ritiene pertanto che per ottenere una migliore coerenza con i contenuti dell'articolo 2 – “Disciplina generale per la pianificazione delle attività estrattive” delle NTA del P.A.E.R.P., approvato con DCP 49 del 27.10.2009, sia necessaria un'implementazione del punto 2 “interventi” dell'articolo 4.4.4 del P.O.. A tal proposito si evidenzia l'utilità di uniformare la disciplina delle attività estrattive del territorio comunale tenendo conto dei contenuti delle varianti urbanistiche, per l'adeguamento al P.A.E.R.P. delle aree di cava di loc. Piani di Rena e loc. Campimaglia, approvate con D.C.C. n. 50 del 29/09/2015 e D.C.C. n. 53 del 20/12/2016.

#### Comma 4 Mutamento delle destinazioni d'uso – 4.1

Il riferimento circa il mutamento delle destinazioni d'uso delle aree di cava, dovrà fare nel P.O. espresso riferimento al PAERP (schedario B.5).

#### **Articolo 4.7.4. Tessuti residenziali recenti di frangia (TRf)**

##### Comma 1.2

Si ritiene utile segnalare un possibile errore di editing in quanto la norma fa riferimento agli articoli 26 e 27, che non sembrerebbero presenti nelle norme del P.O..

#### **Articolo 4.7.5. Tessuti artigianali – industriali recenti (TI)**

##### Comma 3.3.5

La norma comunale prevede che la superficie coperta del lotto, quale somma della superficie coperta dalle costruzioni, dalle pensiline di cui al precedente punto 3.3.4 e dai suddetti pannelli, non deve superare il 70% della superficie fondiaria.

Si fa presente che l'art. 30 “attività secondarie e terziarie” delle Norme del PTC al comma 8 al fine di perseguire gli obiettivi qualitativi relativamente allo sviluppo insediativo, prevede di contenere il consumo di suolo grazie a rapporti di copertura sufficientemente elevati.

Pertanto, in coerenza con i suddetti criteri del PTC, si ritiene opportuno indicare, oltre che un limite massimo (70%), anche un limite minimo relativo al rapporto di copertura (ad esempio non inferiore al 50%).

##### Comma 4.3, lett.a.

Per quanto riguarda la percentuale indicata per il rapporto di copertura, si rinvia alle considerazioni svolte per il precedente c.3.3.5, circa l'opportunità di indicare oltre ad un limite percentuale massimo anche un limite percentuale minimo.

#### **Articolo 4.8.3. Aree di riorganizzazione urbana (Aru)**

##### Comma 4.2, lett.a)

La norma comunale indica la percentuale relativa al rapporto di copertura. Considerato che alcune previsioni delle aree di riorganizzazione urbana attengono ad attività artigianali ed industriali, anche in questo caso si rinvia alle considerazioni svolte per il precedente c.3.3.5, circa l'opportunità di indicare oltre ad un limite percentuale massimo anche un limite percentuale minimo.



---

## **Articolo 5.2. Rete dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili**

### Comma 3 - Interventi

La norma comunale prevede che la realizzazione di percorsi pedonali e di piste ciclabili è sempre consentita, ancorché non espressamente prevista dagli elaborati grafici del PO, e non presuppone variante urbanistica.

Si ritiene opportuno un approfondimento volto a verificare la coerenza di tale disposizione, circa le piste ciclabili, con la vigente normativa regionale, in quanto la realizzazione delle infrastrutture in questione determinerebbe una modifica della destinazioni d'uso delle porzioni territoriali interessate e, soprattutto nel territorio rurale, andrebbe ad incidere sulle caratteristiche e sulle risorse naturali del contesto interessato.

## **Articolo 5.4. Impianti per la distribuzione dei carburanti**

Si fa presente che l'art.33 "Mobilità" delle Norme del P.T.C., al comma 7 prevede: *"La localizzazione degli impianti di distribuzione carburante sarà consentita nel rispetto delle identità e dei valori di cui agli artt. 17, 18 e 19 del presente P.T.C., garantendo un corretto inserimento paesaggistico-ambientale e la tutela delle visuali panoramiche. La tipologia degli impianti sarà diversamente configurata in rapporto alla diversa articolazione viaria ed ai contesti paesaggistici di riferimento."*

Pertanto si ritiene opportuno che la norma comunale sia integrata in coerenza con i suddetti criteri del P.T.C..

## **Tabella 3. STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE**

In alcune colonne della tabella viene indicato solo il numero dei posti letto.

Si fa presente che l'art.6 "Parametri per il dimensionamento" del D.P.G.R. 32/R/2017, al comma 2 prevede:

*"La definizione delle dimensioni massime di cui al comma 1 è espressa in metri quadrati di superficie utile lorda (SUL). Ai fini delle valutazioni di sostenibilità, la funzione turistico- ricettiva, che deve essere sempre espressa in SUL, può, in aggiunta, essere espressa anche in numero di posti letto."*

Pertanto si ritiene opportuno che il dimensionamento delle strutture con funzione turistico-ricettiva sia espresso secondo le suddette disposizioni regionali.

\*\*\*\*\*

## **4.2 Allegato C - Territorio rurale nuovi impegni di suolo non urbanizzato: schede norma**

Le previsioni di cui al presente allegato sono state oggetto di conferenza di copianificazione, svolta il 22/03/2018. In riferimento a tale conferenza si fa presente quanto segue.

### Albergo Santa Maria dell'Aquila

Per l'intervento in questione, tra le condizioni poste dalla conferenza di copianificazione al fine della conformità con il PIT/PPR (riportate nel relativo verbale) viene indicato che:

- *"sia ulteriormente ridimensionata la previsione edificatoria proposta dall'Amministrazione (50 posti letto e 400 mq di SUL) al fine di assicurare la coerenza dell'intervento di nuova edificazione con il contesto paesaggistico per forma, dimensione e localizzazione. In particolare, mantenendo le distanze dalla Pieve sopra evidenziate occorre concentrare il nuovo edificato nelle adiacenze del nucleo esistente. (...)"*

Nella scheda norma adottata per gli interventi consentiti sono previsti n.40 posti letto (10 in riduzione rispetto a quelli inizialmente proposti) con una relativa SUL di mq.1000 (però superiore a quella proposta) ed un'ulteriore SUL di mq.250 destinata a servizi privati alla struttura ricettiva. Non si rilevano disposizioni circa la concentrazione del nuovo edificato in adiacenza al nucleo esistente.

Pertanto si ritiene opportuno che sia da rivedere il dimensionamento della SUL ed integrata la scheda norma, in coerenza con le suddette condizioni poste in sede di conferenza di copianificazione.

### Struttura Produttiva San Giorgio Agricoltura srl

Al fine di mascherare l'impatto visivo, oltre quello ambientale, che l'intervento di ampliamento comporta, si ritiene opportuno precisare che, per le piantumazioni di specie arboree ed arbustive autoctone o naturalizzate, saranno utilizzati individui adulti da mettere in opera contestualmente agli interventi edificatori (così come indicato nella nota della Provincia consegnata in sede di conferenza di copianificazione, al fine della coerenza dell'intervento con gli indirizzi del P.T.C. – art.30 Norme P.T.C. c.8 e 10).



### Agriturismo Sant'egle

Si ricorda che l'intervento è da realizzare in coerenza con i contenuti della legge regionale sull'agriturismo.

### Ampliamento Pip Valle Bisogna

Nella scheda norma non si rilevano indicazioni circa la gestione sostenibile dei rifiuti, inclusa la riduzione dei medesimi, come invece richiesto in sede di conferenza di copianificazione.

### Le Criniere

Come già evidenziato nella nota della Provincia consegnata in sede di conferenza di copianificazione, la previsione ricade all'interno dell'Ambito a Ridotto Potenziale Antropico (A.R.P.A.) "IG29 Valle del Lente" di cui all'art.19 delle Norme del P.T.C.. Al fine della sostenibilità della previsione in relazione agli indirizzi del P.T.C., nella scheda norma occorre collegare l'intervento previsto alla fruizione dei beni e dei valori caratteristici del contesto territoriale di riferimento.

In relazione al PAERP la scheda norma, circa la messa in sicurezza della cava dimessa, deve precisare che gli interventi non dovranno comportare alcuna attività estrattiva.

### Il Palazzetto

Come già evidenziato nella nota della Provincia consegnata in sede di conferenza di copianificazione, si fa presente che per quanto riguarda il riuso con spostamento di volumetria esistente "volume diruto", previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, sono opportune delle precisazioni.

\*\*\*\*\*

### **Tavole 3.1 Patrimonio a disciplina speciale**

L'elaborato contiene anche la localizzazione dei geositi disciplinati all'Articolo 3.1.4 delle norme del P.O.. Tale localizzazione si riferisce al quadro conoscitivo del P.T.C. approvato con D.C.P. n. 20 del 11/06/2010.

A tal proposito si segnala che in seguito ad approfondimenti di indagine scientifica eseguiti nel corso degli anni 2011-2013 è stato aggiornato il quadro conoscitivo delle emergenze geologiche come pubblicato nella pagina web della Provincia di Grosseto <http://www.provincia.grosseto.it/index.php?id=832>. In alcuni casi l'aggiornamento ha comportato una migliore definizione dei perimetri ed in altri l'eliminazione degli stessi (per i casi in cui l'approfondimento di indagine scientifica non ha confermato l'interesse alla tutela ed alla valorizzazione del geosito).

Qui di seguito si riportano le differenze rilevate al fine dell'aggiornamento degli elaborati sotto citati:

- Tavola 3.2 di P.O.: Presso la loc. Castellottieri sono rappresentati 2 aree di geosito. Il nuovo quadro conoscitivo del PTC ne contiene solo 1 (area esterna all'insediamento di Castellottieri). Presso la loc. Sorano sono rappresentati 2 aree di geosito. Il nuovo quadro conoscitivo del PTC ne contiene solo 1 (area di San Rocco)
- Tavola 3.3 di P.O.: L'area di "Poggio Petricci" non è più catalogata come geosito nel nuovo quadro conoscitivo del PTC
- Tavola 3.4 di P.O.: L'area insediativa di "Sovana" non è più catalogata come geosito nel nuovo quadro conoscitivo del PTC

### **Tavola G9 Carta della Fattibilità**

Si segnala che le verifiche di fattibilità sismica e quindi l'attribuzione della relativa classe di fattibilità sismica non risultano essere presenti nei casi delle nuove previsioni di trasformazione territoriale delle località di San Valentino e di località Montevitozzo. Analoga situazione si rileva nell'esame delle relative schede di fattibilità.

Tra l'altro si segnala che la stessa problematica si rileva anche nei casi di trasformazione territoriale interessante il territorio aperto recentemente esaminati in conferenza di copianificazione.

In relazione a quanto sopra segnalato si chiede al comune di fornire chiarimenti

\*\*\*\*\*



### **Elaborati di VAS**

Al paragrafo F.3.1. del Rapporto Ambientale di VAS è eseguita l'individuazione quantitativa degli effetti ambientali con particolare riferimento alle stime dei consumi idrici. Stante le incertezze, in parte condizionate dalle lacune del quadro conoscitivo ed in parte correlabili alla necessaria valutazione da parte dell'autorità idrica competente per territorio, sulla stima dei fabbisogni idrici e quindi sulla sostenibilità degli interventi previsti dal P.O., si suggerisce di inserire nello stesso Piano comunale la previsione sovracomunale (vedi disposizioni dell'art. 12 delle norme e tavola 2 del PTC) dell'invaso in località Poggio Violino in corrispondenza del Fosso Perone, che consentirebbe una maggiore disponibilità della risorsa. A tal fine si suggerisce di inserire almeno un riferimento nella norma, ad esempio nell'articolo 3.1.2. - Sistema idrografico e idrogeologico.

Infine si segnala un errore di digitazione all'interno della tabella che contiene la stima dei consumi idrici riguardante il dato estrapolato dalle norme di PTC e del PS. Nella tabella è riportato il valore di 300mc/ab/anno anziché di 300litri/ab/anno, conseguentemente l'errore si ripercuote nel calcolo dei valori riportati nelle caselle sottostanti della stessa colonna.

Questo Ufficio rimane comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti e confronti in merito, anche ai fini di un rapporto reciproco di sinergia tra Enti nei principi di cui all'art.53 della L.R.T. n.65/2014.

Cordiali saluti

Il responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale  
(Arch. Lucia Gracili)

*Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente, negli archivi della Provincia di Grosseto.*

**Contatti:**

*Il Dirigente dell' Area Pianificazione e Gestione del Territorio è la Dott.ssa Silvia Petri e-mail s.petri@provincia.grosseto.it*  
*Il Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale è l' Arch. Lucia Gracili e-mail l.gracili@provincia.grosseto.it*  
*Tel. 0564/484321/770*